

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di novembre '16

Santa Lucia di Piave, li 30 novembre '16

Oggetto: l'Imposta sul reddito d'impresa (IRI)

Nell'ambito del Ddl della Finanziaria 2017, **a decorrere dall'1.1.2017** è stata introdotta **l'Imposta sul reddito d'impresa (IRI)** applicabile dalle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria nella **misura fissa del 24%**, così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali.

L'imposta disciplinata dal **nuovo art. 55-bis**, TUIR è **applicabile su opzione** da parte delle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria.

Con l'introduzione della nuova imposta il Legislatore intende **separare la tassazione del reddito d'impresa** (assoggettato ad IRI) **dalla tassazione del reddito personale dell'imprenditore / socio** (assoggettato ad IRPEF), uniformando così l'imposizione del reddito delle imprese a prescindere dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali).

La stessa si pone altresì l'obiettivo di **favorire la patrimonializzazione delle imprese**, per la quale è "disponibile" l'agevolazione ACE

SRL TRASPARENTI

Con l'aggiunta del **nuovo comma 2-bis** all'art. 116, TUIR, l'opzione per il regime IRI può essere **esercitata anche dalle srl trasparenti**.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa il regime IRI intende perseguire i seguenti effetti:

1. tassare alla medesima aliquota tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
2. il reddito non distribuito è tassato sempre all'aliquota del 24%, che è generalmente inferiore all'aliquota IRPEF marginale massima dell'imprenditore o dei soci;
3. considera l'impresa come "separata" dall'imprenditore ed evidenzia il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
4. scindendo il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene un'equità orizzontale ai fini IRPEF sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda;

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

5. la tassazione del reddito d'impresa dei soggetti IRPEF, sia essa ad aliquota proporzionale IRI sia essa ad aliquota marginale IRPEF, resta idealmente riferibile in capo all'imprenditore ovvero ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se versata dall'impresa o dalla società;
6. risultano deducibili dal reddito d'impresa le somme prelevate dall'imprenditore nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti. In sostanza l'IRI è pagata sul reddito d'impresa che tiene conto delle variazioni fiscali, come pure le somme prelevabili e deducibili sono a carico dell'utile e delle riserve nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati ad IRI.

Il reddito prodotto dall'impresa **non concorre quindi alla formazione del reddito complessivo IRPEF** dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma è assoggettato a **tassazione "separata" con l'aliquota IRI del 24%**.

Va evidenziato che, come disposto dalla Finanziaria 2016, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (generalmente dal 2017), l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%).

Le somme che l'imprenditore / collaboratore familiare / socio **preleva dall'impresa / società** sono tassate in capo agli stessi con le consuete modalità ai fini IRPEF.

Tali somme sono **portate a deduzione del reddito d'impresa ai fini IRI** *"nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi"*.

Il reddito su cui applicare l'IRI (24%) è quindi rappresentato dal **reddito d'impresa diminuito dei prelevamenti dell'utile / riserve** da parte dell'imprenditore / collaboratori familiari / soci, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati ad IRI.

Come disposto dal comma 4 dell'art. 55-bis in esame il nuovo regime IRI:

- è **opzionale ed è vincolante per 5 anni**;
- è **rinnovabile**;
- la **scelta va esercitata nella dichiarazione dei redditi**, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel mod. UNICO 2018).

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialisti.com/notizie-utili>

I migliori saluti.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261